



CITTA' DI MENDICINO
- PROVINCIA DI COSENZA -

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 84 del Reg. Del 30.09.2020

OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al Tribunale di Cosenza avverso l'atto di citazione del 14.7.2020 proposto dal dott. Mazzuca Aldo.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 11,10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PALERMO ANTONIO	Sindaco	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
GRECO ANGELO	Vicesindaco	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
BUCARELLI IRMA	Assessore	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
GIORDANO IGNAZIO	Assessore	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
GIORDANO ROSSELLA	Assessore	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Antonio Palermo.

Partecipa alla riunione il Vicesegretario Comunale avv. Antonio Filippelli.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che il dott. Mazzuca Aldo, nato a Cosenza il 23.4.1941, residente in Mendicino (CS) alla via Primo Levi, 2, C.F. MZZLDA41D23D086H, rapp.to e difeso dall'avv. Giulio Tarsitano, C.F. TRSGLI61H25D464G, presso il cui studio sito in Fagnano Castello (CS) alla via Cavalieri di Vittorio Veneto, 106, ha eletto domicilio, PEC avvgiuliotarsitano@pecstudio.it, fax 0984/525594, con atto di citazione del 14.7.2020, notificato il 17.7.2020, ha citato in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cosenza, il Comune di Mendicino, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire, dinnanzi al Giudice designando, all'udienza del 19.11.2020, ore di rito, perché in accoglimento della domanda, dichiarò leso il diritto di proprietà dello stesso Mazzuca Aldo nell'aver consentito il Comune di Mendicino ad Intriери Giuseppe la realizzazione del muro di cinta, non averlo demolito d'ufficio una volta accertato l'abuso, nell'aver installato sulla strada de qua la pubblica illuminazione, l'aver posato nel sottosuolo della strada le condutture del gas e non aver ripristinato il manto stradale sul suo terreno identificato catastalmente alla part.lla n. 993 del Foglio 6 di mq. 210, si sui è costituita la servitù d'uso pubblico di passaggio pedonale e carrabile in favore del Comune di Mendicino in forza di sentenza n. 696/2008 del Tribunale di Cosenza e , per l'effetto, condanni il Comune di Mendicino, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno in favore del Mazzuca, consistente nelle spese da affrontare per l'eliminazione di tutte le opere di cui sopra, da quantificare attraverso CTU, in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc in favore del difensore; che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, l'atto di citazione ex adverso avanzato appare illegittimo e/o infondato e/o inammissibile;

che, invero, la striscia di terreno di cui parla il dott. Aldo Mazzuca, così come è avvenuto per tutte le strade interne di località Pasquali, è stata messa, volontariamente e con carattere di continuità, a disposizione del pubblico, assoggettandola ad uso pubblico, ed è stata utilizzata, da tempo immemorabile, da una collettività indeterminata di individui, titolari di interessi di carattere generale, essendo indubbia l'oggettiva idoneità del tratto di strada di che trattasi ad attuare un fine di pubblico interesse. Del resto, si parla di striscia di terreno da lasciare "libera dalla edificazione al fine di consentire il passaggio ai venditori verso altri ulteriori terreni di proprietà dei medesimi". Non solo il terreno in questione ha acquistato solo successivamente il connotato di una vera e propria strada. È successo, infatti, che il Comune di Mendicino sulla striscia di terreno per cui è causa, così come sugli altri terreni lasciati a disposizione per la viabilità di quella località, già sin dall'inizio dell'edificazione di quella zona di località Pasquali, è intervenuto più volte con lavori pubblici, proprio perché tale striscia di terreno era ed è al servizio di una collettività indeterminata di persone, per cui lo stesso terreno ha assunto le caratteristiche di una strada pubblica, rientrando, tra l'altro, nella toponomastica stradale, approvata con deliberazione consiliare n. 252 del 4.10.2001, come via Leonardo da Vinci. È innegabile, difatti, che la striscia di terreno di cui parla l'attore, all'inizio dell'edificazione di località Pasquali si presentava come una pista in terra battuta e che non poteva certamente definirsi strada pubblica, mentre lo è diventata dopo i reiterati interventi del Comune di Mendicino e, dopo, naturalmente, l'uso pubblico della strada medesima non potendosi, certamente, contestare che la striscia di terreno per cui è causa, facente parte della strada comunale via Leonardo Da Vinci, sia stata ed è assoggetta al pubblico transito. Orbene, è evidente, che la strada in questione è stata messa a disposizione, volontariamente e con carattere di continuità, a disposizione del pubblico, assoggettandola ad uso pubblico, sia perché è stata utilizzata, da tempo immemorabile, da una collettività indeterminata di individui, titolari di interessi di carattere generale, essendo indubbia l'oggettiva idoneità del tratto di strada di che trattasi ad attuare un fine di pubblico interesse, facente parte, per come detto, della strada comunale via Leonardo da Vinci, che costituisce una delle arterie comunali più importanti di località Pasquali, sia perché, per il principio dell'accessione invertita, il Comune di Mendicino, considerata la trasformazione in vera e propria strada pubblica con il succedersi dei reiterati interventi da parte del Comune di Mendicino, è diventata proprietario della strada di che trattasi. A tal proposito, è bene ricordare che la striscia di terreno per cui è causa si presentava come una pista in terra battuta e non poteva considerarsi certamente una strada atta al pubblico transito. In poche parole, la vicenda può così riassumersi: man mano che i proprietari dei terreni vendevano i

lotti per l'edificazione venivano lasciate strisce di terreno per la transitabilità, che il Comune ha provveduto a sistemare a strada pubblica, provvedendo, quindi, alla viabilità di località Pasquali. Evidenza di quanto sopra è data dall'atto sottoscritto dal dott. Mazzuca il 7.9.1973, nel quale l'acquirente si obbligava a lasciare una striscia di terreno al servizio della zona per vie e altro comune interesse ed utilità, Sul punto, occorre ribadire, pertanto, che il dott. Aldo Mazzuca, per come confermato da due gradi di giudizio, ha messo a disposizione della collettività la striscia di terreno in questione, all'epoca appositamente frazionata ed indicata nella particella provvisoria n. 15/b, di mq. 477 trasformata nella particella definitiva n. 123 del Foglio 6.

Nell'anno 2002, tale particella, con frazionamento n. 2260.1/1992 del 17.05.2002, e' stata nuovamente frazionata, generando la particella n. 443 di mq. 110 e variando, in aumento di circa 367 mq. l'esistente particella n. 100, corte del fabbricato del dott. Aldo Mazzuca.

Pertanto, al fine di individuare compiutamente la forma e dimensione della striscia di terreno di che trattasi, occorre, preliminarmente, ricostituire l'originaria particella n. 123 di mq. 477, attraverso la ricostruzione dei successivi frazionamenti, che consenta la precisa individuazione della superficie nell'atto notarile del 7.9.1973 ceduta.

che, quindi, si ritiene utile, opportuno e necessario resistere al suindicato atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Cosenza proposto dal dott. Mazzuca Aldo, per come sopra indicato,

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto di deliberazione.

Di resistere all'atto di citazione del 14.7.2020 avanzato dal dott. Mazzuca Aldo, nato a Cosenza il 23.4.1941, residente in Mendicino (CS) alla via Primo Levi, 2, C.F. MZZLDA41D23D086H, rapp.to e difeso dall'avv. Giulio Tarsitano, C.F. TRSGLI61H25D464G, presso il cui studio sito in Fagnano Castello (CS) alla via Cavalieri di Vittorio Veneto, 106, ha eletto domicilio, PEC avvgiuliotarsitano@pecstudio.it, fax 0984/525594, notificato il 17.7.2020, con udienza di citazione fissata al 19.11.2020.

Di incaricare, all'uopo, il responsabile del servizio legale del Comune di Mendicino, avv. Antonio Filippelli, con facoltà dello stesso, attesi i numerosi altri impegni d'ufficio in capo al medesimo responsabile, di nominare, se lo ritiene opportuno, un codifensore per la costituzione in giudizio.


Di autorizzare il Sindaco, quale legale rapp.te pro tempore del Comune di Mendicino, a rilasciare al suindicato difensore l'apposito mandato e/o procura speciale a difendere nell'esclusivo interesse dello stesso Comune di Mendicino.

Di stabilire che eventuali somme per spese inerenti il presente incarico saranno anticipate e/o rimborsate allo stesso avv. Antonio Filippelli mediante il Servizio Provveditorato ed Economato, con obbligo di rendicontazione.

Di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA-AVOCATURA

Avv. Antonio Filippelli



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

Oggetto: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al Tribunale di Cosenza avverso l'atto di citazione del 14.7.2020 proposto dal dott. Mazzuca Aldo.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 29-09-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA-AVVOCATURA
Avv. Antonio Filippelli



PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, 29-09-2020



IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Mario Rubino

Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino,

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Mario Rubino

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: incarico per la costituzione in giudizio dinnanzi al Tribunale di Cosenza avverso l'atto di citazione del 14.7.2020 proposto dal dott. Mazzuca Aldo.


VISTA la proposta per come sopra richiamata;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/00;
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.


Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

IL SINDACO
Antonio Palermo




GLI ASSESSORI:


Angelo Greco




Irma Bucarelli



Ignazio Giordano




Rossella Giordano



IL SEGRETARIO VERBALEZZANTE

~~Avv. Antonio Filippelli~~
Avv. Bruno Rosaspina
Vicesegretario Comunale



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 01 OTT. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo

Mendicino li

01 OTT. 2020

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo

Mendicino li

30 SET. 2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo